



Ordinanza n. 48 del 24 GIU. 2021

Divieto di accendere fuochi, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

IL SINDACO

Considerato:

che il fenomeno degli incendi boschivi si ripresenta puntualmente nella stagione estiva con crescente grado di pericolosità, cagionando, tra l'altro, gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali delle zone rurali;

Ritenuta indispensabile un'azione di prevenzione per la conservazione del comune patrimonio boschivo - rurale e per la salvaguardia ambientale in generale;

Ritenuta fondamentale la tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la comunicazione della Prefettura di Benevento del 14/06/2021 prot. n°43815 acquisita al n/s prot. in data 16/06/2021 prot. n°9247 avente ad oggetto: "Campagna Antincendio 2021 – Indirizzi operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri";

VISTA la L. R. n. 11/ 1996;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art.54 del D.L.vo n.267/2000;

ORDINA

1) di vietare a chiunque, nel periodo dal 15.6.2021 al 30.9.2021, l'accensione di fuochi all'aperto, nelle zone rurali e boscate;

2) di vietare inoltre le seguenti attività:

- far brillare mine;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

3) di vietare l'accensione delle stoppie,

4) di adottare dovute cautele in occasione dello sparo di fuochi d'artificio e nella scelta della località adibita al fine di predisporre i servizi di emergenza e di allertamento del Comando Carabinieri Forestali.

RICHIAMA l'attenzione:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'art. 15 lettera i) del Codice della Strada;

- in caso di rilevamento d'incendio i cittadini sono tenuti a segnalarlo tempestivamente alle autorità competenti:

ENTE	RECAPITI TELEFONICI
Sala operativa provinciale integrata (SOPI), struttura di coordinamento provinciale di Benevento – Ore 20:00/08:00	0824/51412
Sala operativa regionale unificata (SORU), struttura di coordinamento regionale, Napoli – Ore 20:00/08:00	081/2323111 800 23 25 25/ 800 44 99 11 numero verde
Vigili del fuoco – 24 ore su 24	115 numero verde
Carabinieri Forestale emergenza ambientale – 24 ore su 24	1515 numero verde

DISPONE

di trasmettere la presente Ordinanza al Comando della Polizia Municipale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri e al Comando della locale Stazione Carabinieri Forestali, affinché vigilino sulla corretta esecuzione nel rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative e penali previste dalle attuali normative.

A V V I S A

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli interessati, avverso il presente atto potranno inoltrare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;

-Alla cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fissata su tutto il territorio della Regione Campania al 30 settembre 2020, verrà emessa apposita ordinanza per la disciplina sui periodi e orari della combustione del materiale vegetale agricolo e forestale.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata sul sito internet dell'Ente e inviata agli organi di stampa.

Dalla Residenza Municipale , 24/06/2021



IL SINDACO

On.le Prof Mario Pepe